



44.3

Università degli Studi di Messina	
Prof. N.	15962
Del	02 / 03 / 2017
Tit./Cl.	II / F - Interno

Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO

COMMISSIONE RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Seduta del 14.02.2017 (h. 16,30)

Il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 16.30, presso i locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, si è riunita la **Commissione di lavoro del Senato accademico "Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico"**.

La Commissione risulta così composta dai seguenti membri del Senato Accademico:

- **PROF. VINCENZO FERA** (SSD L-FIL-LET/10) - Rappresentante della macro Area "Scienze Economiche, Giuridiche, Umanistiche" - Professore ordinario - **COORDINATORE**;
- **PROF. GIUSEPPE PIO ANASTASI** (SSD BIO/16) - Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali;
- **PROF. ANTONINO PENNISI** (SSD M-FIL/05) - Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali;
- **PROF. NATALE MANGANARO** (SSD MAT/07) - Rappresentante della macro Area "Scienze" - Professore ordinario;
- **PROF. FORTUNATO NERI** (SSD FIS/01) - Direttore del Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra;
- **PROF.SSA SANDRA LO SCHIAVO** (SSD CHIM/03) - Rappresentante della macro Area "Scienze" - Professore associato;
- **DOTT. FILADELFIO MANCUSO** (SSD IUS/04) - Rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato - **Segretario**.

Alla seduta, formalmente convocata dal Coordinatore, Prof. Vincenzo Fera, sono presenti: i Proff.ri Vincenzo Fera, Antonino Pennisi, Natale Manganaro, Fortunato Neri, Sandra Lo Schiavo ed il Dott. Filadelfio Mancuso. E' assente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi.

E' altresì presente il **PRORETTORE ALLA RICERCA, PROF. SALVATORE CUZZOCREA** (SSD BIO/14).

Sono infine presenti l'ING. **GIUSEPPE BONANNO**, U. ORG. Ricerca Scientifica ed il **DOTT. ANTONINO PULIAFITO**, U. ORG. Personale Docente.

Il Coordinatore, Prof. Vincenzo Fera, accerta la presenza del numero legale e chiede, per ragioni di priorità, di anticipare il terzo punto all'ordine del giorno della seduta ("**Rinnovi RTD Moratti e Gelmini tipo A**"). La Commissione unanime approva l'inversione dell'o.d.g..

Il Prof. Fera, aprendo la discussione, fa presente che l'Ufficio Ricercatori d'Ateneo ha comunicato la scadenza contrattuale nei mesi di febbraio – marzo 2017 di ulteriori 2 RTD "Moratti" (art. 1, comma 14, l. n. 230/2005), entrambe già destinatarie di proroghe per maternità, di cui una ricercatrice afferente a settore bibliometrico, Dott.ssa Giuseppina D'Agui, ed una ricercatrice afferente a settore non bibliometrico, Dott.ssa Valentina Raffa.

Il Coordinatore evidenzia altresì che tali RTD "Moratti" sono in scadenza per il secondo anno di rinnovo contrattuale ed in esito alle valutazioni di questa Commissione del 23-09-2014 e del 21-09-2015, nonché alle delibere del S.A. del 25-09-2014 e del 25-09-2015, avevano ottenuto giudizio ampiamente positivo specie con riguardo alla produttività scientifica.

Il Prorettore alla Ricerca, Prof. Salvatore Cuzzocrea, in accordo con quanto previsto dalla nota MIUR n. 2330/2011 e con quanto deliberato da questa Commissione il 14-12-2015, nonché dal S.A. nella seduta del 16-12-2015, ribadisce alla Commissione la disponibilità dell'Amministrazione universitaria a rinnovare per il terzo anno i RTD "Moratti" in scadenza del quinto anno complessivo di contratto, a condizione che gli stessi, confermando il giudizio ampiamente positivo sulla produttività scientifica, superino sempre le mediane ANVUR nei settori di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui agli allegati A e B al d.m. n. 76/2012.

Il Coordinatore e la Commissione tutta, ai fini delle proposte deliberative di cui all'art. 9 del Regolamento d'Ateneo RTD "Moratti", osservano che dall'esame della documentazione pervenuta, riscontrata dall'Ufficio Ricerca d'Ateneo (all.ta), la predetta condizione, relativa alla produttività scientifica delle menzionate 2 RTD, è rispettata.

Pertanto, la Commissione unanime ritiene meritevoli di un ulteriore rinnovo annuale del contratto le Dottesse Giuseppina D'Agui e Valentina Raffa.

La Dott.ssa Giuseppina D'Agui soddisfa altresì i nuovi parametri di cui al d.m. n. 120/2016 ed allegati.

Il Prof. Fera fa poi presente che l'Ufficio Ricercatori d'Ateneo ha comunicato la scadenza, nel mese di marzo 2017, del triennio contrattuale di una RTD "Gelmini" tipo A di settore non bibliometrico, Dott.ssa Domenica Bruni. Tale RTD, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010, è prorogabile per una sola volta e per un biennio, in conformità con i criteri previsti dal d.m. n. 242/2011 e secondo le "linee guida" approvate dal Senato accademico nella seduta del 29-01-2015.

Al riguardo, il Coordinatore sottolinea quanto segue: i) il S.A. del 29-01-2015 ha deliberato che, "*ai fini della proroga biennale dei RTD "Gelmini" tipo A: 1) si consideri adeguata l'attività di ricerca svolta anche nel triennio contrattuale, che abbia consentito al ricercatore il superamento delle mediane ANVUR del rispettivo settore di afferenza, secondo le*

regole di cui agli allegati A e B al d.m. n. 76/2012; 2) si consideri adeguata l'attività didattica continuativa nel triennio contrattuale. La proroga biennale potrà essere concessa solo ai RTD tipo A che, nel triennio di contratto, abbiano svolto adeguatamente sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica, in base ai suddetti parametri valutativi"; ii) per i settori non bibliometrici, secondo l'allegato B al d.m. n. 76/2012 (n. 4, lett. b), il requisito del superamento delle mediane ANVUR si reputa positivamente valutato se il candidato possiede indicatori individuali "superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3" del medesimo allegato B.

Pertanto, il Coordinatore invita la Commissione a valutare individualmente la suddetta ricercatrice, ai fini della proposta deliberativa di cui all'art. 14 del relativo Regolamento d'Ateneo. In particolare:

1) quanto alla RTD, Dott.ssa Domenica Bruni, SSD M-FIL/05, SC 11/C4, Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, dall'esame della documentazione fornita, riscontrata dall'Ufficio Ricerca d'Ateneo (v. all.ti), i relativi indicatori individuali superano 2 mediane su 3 di prima e seconda fascia dei predetti settori, secondo le prescrizioni dell'allegato B al d.m. n. 76/2012; inoltre, si formula un giudizio adeguatamente positivo in relazione agli ulteriori criteri di proroga. Pertanto, la Dott.ssa Bruni appare meritevole di proroga biennale.

La Dott.ssa Domenica Bruni ha altresì conseguito l'ASN di II fascia nella tornata 2013, SC 11/C4, e soddisfa i nuovi parametri di cui al d.m. n. 120/2016 ed allegati.

La Commissione si complimenta ancora una volta per il lavoro egregio svolto dall'Ufficio Ricerca d'Ateneo.

Prende la parola il Prorettore alla Ricerca, il quale fa presente che nei prossimi mesi si collocano ulteriori scadenze contrattuali di ricercatori a t.d. Gelmini tipo A e Moratti, reclutati dall'Università di Messina.

L'Amministrazione universitaria, osserva il Prof. Cuzzocrea, in accordo con la politica di ricerca adottata dal suo insediamento nel 2013, ha deciso, unitamente agli Organi di Governo d'Ateneo, di prorogare o rinnovare solo i contratti dei RTD scientificamente produttivi, che soddisfano criteri oggettivi, differenziati per settore nonché fissati dal MIUR quale prerequisite per il conseguimento dell'ASN, ai sensi dell'art. 16 l. n. 240/2010. Tali criteri si sono sostanziati, per lungo tempo, nelle mediane di cui agli allegati A e B al d.m. n. 76/2012. Nella nuova disciplina sull'ASN, recentemente rivisitata e riavviata, le mediane di cui sopra sono state sostituite dai c.d. "valori soglia" o soglie, di cui al d.m. n. 120/2016, allegati C, D, E, ed al d.m. n. 602/2016 ed allegati.

Il Prorettore Cuzzocrea, quindi, (i) in linea con la politica di ricerca d'Ateneo, (ii) considerato il congruo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma 2016 dell'ASN e (iii) nella logica di mantenere l'omogeneità, per quanto possibile, delle regole sulle proroghe contrattuali dei RTD tipo A, rispetto ai criteri di rinnovo dei RTD Moratti, propone,

per le future scadenze:

1) ai fini della proroga biennale dei RTD "Gelmini" tipo A, alla luce dell'art. 2, comma 3, d.m. n. 242/2011

a) di considerare adeguata l'attività di ricerca svolta nel triennio contrattuale, che abbia consentito al ricercatore il raggiungimento di almeno 2 "valori-soglia" del rispettivo settore di afferenza, secondo le regole di cui al d.m. n. 120/2016, allegati C e D, ed al d.m. n. 602/2016 ed allegati;

b) di considerare adeguata l'attività didattica continuativa svolta nel triennio contrattuale, pari ad almeno 60 h. annue di lezioni, esercitazioni, seminari;

la proroga biennale potrà essere concessa solo ai RTD tipo A che, nel triennio di contratto, abbiano svolto adeguatamente sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica, in base ai suddetti parametri valutativi;

2) ai fini del rinnovo annuale dei RTD Moratti

a) di considerare adeguata l'attività di ricerca svolta durante il contratto, che abbia consentito al ricercatore il raggiungimento di almeno 2 "valori-soglia" del rispettivo settore di afferenza, secondo le regole di cui al d.m. n. 120/2016, allegati C e D, ed al d.m. n. 602/2016 ed allegati;

b) di considerare adeguata l'attività didattica continuativa svolta durante il contratto, pari ad almeno 60 h. annue di lezioni, esercitazioni, seminari;

il rinnovo annuale potrà essere concesso solo ai RTD Moratti che, durante il contratto, abbiano svolto adeguatamente sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica, in base ai suddetti parametri valutativi.

La Commissione, dopo ampia discussione, approva unanime la proposta dei nuovi criteri delle proroghe dei RTD tipo A e dei rinnovi dei RTD Moratti.

Il Coordinatore torna dunque al primo punto all'ordine del giorno della riunione (***"Modifica Regolamento chiamata professori"***).

Il Coordinatore ed il Prorettore alla Ricerca sottopongono all'esame della Commissione le proposte di modifica degli artt. 2 e 5 "*Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia*", elaborate dal Dott. Filadelfio Mancuso, su incarico del Prof. Cuzzocrea, in ragione delle recenti novità normative (art. 23, comma 4, l. n. 240/2010, riforma ASN 2016).

Si apre la discussione sul punto.

In particolare, il Prof. Antonino Pennisi propone l'abolizione del seguente inciso all'art. 5, comma 3, del predetto Regolamento: "*professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il*



voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9”.

La Commissione concorda con il Prof. Pennisi.

Il Prof. Pennisi, inoltre, manifesta perplessità sulle proposte di modifica dell’art. 5, comma 4 del medesimo Regolamento, emerse nel corso della seduta e tese a neutralizzare gli effetti distorsivi della contrazione delle nuove liste ASN dei commissari sorteggiabili, rispetto alla formazione delle commissioni locali di concorso.

Il Dott. Antonino Puliafito (U. ORG. Personale Docente), per ragioni di efficienza e celerità delle procedure, propone di lasciar invariata la seguente locuzione di cui al predetto art. 5, comma 4: *“i quali, in numero non inferiore a sei, su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice”*.

Ad eccezione di tali notazioni, la Commissione, dopo un lungo dibattito ed in accordo col Dott. Puliafito, approva all’unisono le proposte di modifica degli artt. 2 e 5 *“Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia”*, come da allegato.

Il Rettore alla Ricerca si riserva di riferire al Magnifico Rettore in ordine alle modifiche prospettate dalla Commissione.

Il Coordinatore passa infine al secondo punto all’ordine del giorno della riunione (*“Modifica Regolamento RTD Gelmini”*).

Il Coordinatore ed il Rettore alla Ricerca sottopongono all’esame della Commissione le proposte di modifica degli artt. 5, 9 e 11 *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”*, elaborate dal Dott. Filadelfio Mancuso, su incarico del Prof. Cuzzocrea, in ragione delle recenti novità normative (riforma ASN 2016, art. 24, commi 3, lett. b) e 9-bis, l. n. 240/2010).

Si apre la discussione sul punto.

In particolare, il Prof. Pennisi propone l’abolizione del seguente inciso all’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento: *“professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9”*.

La Commissione concorda con il Prof. Pennisi.

Il Prof. Pennisi, inoltre, manifesta perplessità sulle proposte di modifica dell’art. 9, comma 2 del medesimo Regolamento, emerse nel corso della seduta e tese a neutralizzare gli effetti distorsivi della contrazione delle nuove liste ASN dei commissari sorteggiabili, rispetto alla formazione delle commissioni locali di concorso.



Il Dott. Antonino Puliafito, per ragioni di efficienza e celerità delle procedure, propone di lasciar invariata la seguente locuzione di cui al predetto art. 9, comma 2: *“i quali su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice”*.

Ad eccezione di tali notazioni, la Commissione, dopo un lungo dibattito ed in accordo col Dott. Puliafito, approva all'unisono le proposte di modifica degli artt. 5, 9 e 11 *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”*, come da allegato.

Il Rettore alla Ricerca si riserva di riferire al Magnifico Rettore in ordine alle modifiche prospettate dalla Commissione.

Al termine della discussione, null'altro essendovi da deliberare, il Coordinatore, apprezzando e sottolineando, ancora una volta, lo spirito di reciproca collaborazione dei colleghi e di armonia dei lavori, formula le proposte deliberative e le sottopone a votazione.

La Commissione unanime

DELIBERA:

1) di proporre agli Organi di Governo d'Ateneo l'ulteriore rinnovo annuale del contratto di RTD “Moratti”, in scadenza per la quinta annualità, delle Dott.sse Giuseppina D'Agui e Valentina Raffa;

2) di proporre agli Organi di Governo d'Ateneo la proroga biennale del contratto di RTD “Gelmini” tipo A, in scadenza per il triennio, della Dott.ssa Domenica Bruni;

3) di proporre agli Organi di Governo d'Ateneo, in vista delle future scadenze contrattuali dei ricercatori a t.d.:

i) ai fini della proroga biennale dei RTD “Gelmini” tipo A, alla luce dell'art. 2, comma 3, d.m. n. 242/2011

a) di considerare adeguata l'attività di ricerca svolta nel triennio contrattuale, che abbia consentito al ricercatore il raggiungimento di almeno 2 “valori-soglia” del rispettivo settore di afferenza, secondo le regole di cui al d.m. n. 120/2016, allegati C e D, ed al d.m. n. 602/2016 ed allegati;

b) di considerare adeguata l'attività didattica continuativa svolta nel triennio contrattuale, pari ad almeno 60 h. annue di lezioni, esercitazioni, seminari;

la proroga biennale potrà essere concessa solo ai RTD tipo A che, nel triennio di contratto, abbiano svolto adeguatamente sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica, in base ai suddetti parametri valutativi;

ii) ai fini del rinnovo annuale dei RTD Moratti

a) di considerare adeguata l'attività di ricerca svolta durante il contratto, che abbia

consentito al ricercatore il raggiungimento di almeno 2 “valori-soglia” del rispettivo settore di afferenza, secondo le regole di cui al d.m. n. 120/2016, allegati C e D, ed al d.m. n. 602/2016 ed allegati;

b) di considerare adeguata l’attività didattica continuativa svolta durante il contratto, pari ad almeno 60 h. annue di lezioni, esercitazioni, seminari;

il rinnovo annuale potrà essere concesso solo ai RTD Moratti che, durante il contratto, abbiano svolto adeguatamente sia l’attività di ricerca, sia l’attività didattica, in base ai suddetti parametri valutativi;

4) di proporre agli Organi di Governo d’Ateneo le modifiche agli artt. 2 e 5 “*Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia*”, come da allegato da considerarsi parte integrante del presente verbale;

5) di proporre agli Organi di Governo d’Ateneo le modifiche agli artt. 5, 9 e 11 “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato*”, come da allegato da considerarsi parte integrante del presente verbale.

La seduta è sciolta alle ore 18.30 del 14 febbraio 2017. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

II COORDINATORE
Prof. Vincenzo Fera

II SEGRETARIO
Dott. Filadelfo Mancuso



Legenda:	
<ul style="list-style-type: none"> - Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo. - Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: [xxx/ 	
Testo vigente	Proposte di modifica
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA <i>(Ultima modifica: D.R. n. 2009 del 22 luglio 2014)</i> [...]	REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA [...]
Art. 2	Art. 2
Attivazione della procedura di reclutamento 1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo. 2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto	Attivazione della procedura di reclutamento 1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo, <i>a norma dell'art. 18, comma 4, l. n. 240/2010. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui al presente comma.</i> 2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. 3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2,

dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. La proposta deve contenere:

- a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.

5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:

- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. La proposta deve contenere:

- a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.

5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:

- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

[...]

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno. Nel caso di procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia. Nel caso di procedura valutativa per la copertura di un posto di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di cui il membro interno, eventualmente, di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, prioritariamente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione; i professori di seconda fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei candidati all'abilitazione per la fascia dei professori ordinari; professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2,

[...]

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno. Nel caso di procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia. Nel caso di procedura valutativa per la copertura di un posto di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di cui il membro interno, eventualmente, di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, prioritariamente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori *soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore*, da utilizzarsi *quale prerequisite* delle domande dei professori ordinari candidati alle *commissioni di abilitazione scientifica nazionale*; i professori di seconda fascia i cui indicatori *soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore*, da utilizzarsi *quale prerequisite* delle domande dei candidati all'abilitazione *scientifica nazionale* per la fascia dei professori ordinari [xxx]. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

4. I due commissari diversi dal membro interno devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani [xxx]. Tali commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura

lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.

4. I due commissari diversi dal membro interno devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani ovvero Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE. Tali commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, i quali, in numero non inferiore a sei, su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quello del Dipartimento del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

informatica, nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. ***I commissari sorteggiabili devono essere*** in numero non inferiore a sei ***e deve essere*** preventivamente ***accertata la loro*** disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. ***Qualora dall'elenco di cui sopra, relativo al settore concorsuale della posizione messa a bando, non si riescano ad attingere almeno sei commissari sorteggiabili disponibili, potranno essere altresì sorteggiati professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.*** La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quello del Dipartimento del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

10. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.

Legenda:

- Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo.
- Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: [xxx/

Testo vigente	Proposte di modifica
<p data-bbox="183 443 726 586">Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (Ultima modificazione: D.R. n. 1819 del 01 Settembre 2015)</p> <p data-bbox="430 622 486 660">[...]</p> <p data-bbox="347 694 566 757">Art. 5 Contratti senior</p> <p data-bbox="146 766 766 1993">1. I contratti <i>senior</i> hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Ai fini del computo del triennio, la durata dei contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.</p> <p>2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.</p>	<p data-bbox="837 443 1380 519">Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato</p> <p data-bbox="1061 622 1117 660">[...]</p> <p data-bbox="981 694 1204 757">Art. 5 Contratti senior</p> <p data-bbox="785 766 1404 2063">1. I contratti <i>senior</i> hanno durata triennale [xxx/ e sono riservati a candidati che hanno già usufruito di contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Ai fini del computo del triennio di cui sopra, la durata dei contratti <i>junior</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento e di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 può essere cumulata reciprocamente ovvero con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi degli artt. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 22 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, [xxx/ ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso Atenei stranieri. Il regime di impegno è obbligatoriamente a tempo pieno.</p> <p>2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Nel rispetto di tali obblighi, previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, i contrattisti possono essere affidatari di</p>

<p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Valutazione</p> <p>1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione; i professori di seconda fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei candidati all'abilitazione per la fascia dei professori ordinari; professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.</p> <p>2. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono sorteggiati, attraverso procedura informatica, tra non meno di sei professori appartenenti al settore</p>	<p>insegnamenti a supplenza in altri Atenei ed Enti di Ricerca. Si applica l'art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Valutazione</p> <p>1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori <i>soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore</i>, da utilizzarsi <i>quale prerequisite</i> delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione <i>scientifica nazionale</i>; i professori di seconda fascia i cui indicatori <i>soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore</i>, da utilizzarsi <i>quale prerequisite</i> delle domande dei candidati all'abilitazione <i>scientifica nazionale</i> per la fascia dei professori ordinari [xxx]. Nei concorsi finanziati a norma dell'art. 3, comma 2, lett. b), membro interno è il titolare del programma di ricerca ovvero, in caso di mancata accettazione, si applica il periodo precedente.</p> <p>2. Gli ulteriori due commissari, estranei ai ruoli dell'Università di Messina, sono sorteggiati, attraverso procedura informatica, tra non meno di sei professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, al settore concorsuale [xxx], ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. <i>Deve essere preventivamente accertata la disponibilità dei sorteggiabili a far parte della commissione giudicatrice del concorso. Qualora dall'elenco di cui sopra, relativo al settore concorsuale della posizione messa a</i></p>
--	---

scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, al settore concorsuale o a settori affini, ed inclusi nell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010, i quali su specifico invito del Dipartimento che ha richiesto il posto, abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

bando, non si riescano ad attingere almeno sei commissari sorteggiabili disponibili, potranno essere altresì sorteggiati professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 1. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione. ***Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.***

4. La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito internet dell'Università, individuando al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova

6. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno appositamente allestiti degli schermi per assicurarne la trasparenza e garantire la partecipazione dei docenti invitati in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria degli idonei, dalla quale sarà possibile attingere nell'ordine, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria è utilizzabile solo per il concorso per il quale è bandito il posto.

10. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, qualora prevista nel bando; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

8. I lavori della Commissione, ad eccezione della riunione dedicata alla discussione pubblica, dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica. Laddove, anche per la discussione pubblica si preferisca la riunione telematica, saranno appositamente allestiti degli schermi per assicurarne la trasparenza e garantire la partecipazione dei docenti invitati in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Al termine dei lavori, la Commissione individua gli idonei alla stipula del contratto, predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria degli idonei, dalla quale sarà possibile attingere nell'ordine, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria è utilizzabile solo per il concorso per il quale è bandito il posto.

10. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina, salva proroga, non superiore a sessanta giorni, eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

11. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione sul sito dell'Ateneo e su

<p>11. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante affissione sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Stipula del contratto</p> <p>1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.</p> <p>2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.</p> <p>3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>quello del MIUR.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Stipula del contratto</p> <p>1. Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.</p> <p>2. La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento, nella delibera di chiamata, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.</p> <p>3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.</p> <p>4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p> <p>5. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.</p>
---	--